

TAR Lazio, Sez. III, 19/04/2018, n. 4326 - Rel. Cons. Dott. Massimo Santini

«La qualifica di precedente assegnatario di alloggio ERP non può intendersi estesa anche a quei soggetti che, per effetto della separazione legale, hanno perso la disponibilità di quel medesimo alloggio. Dunque, se è vero che l'originario assegnatario (cui il giudice, in sede di separazione, ha sottratto la disponibilità dell'immobile) abbia in qualche modo perduto la qualifica di assegnatario e dunque persino la possibilità di invocare la retrocessione dell'abitazione stessa in caso di morte del coniuge separato (divenutone assegnatario in forza del provvedimento giudiziale), è anche vero dall'altro lato che non si potrebbe parallelamente negare al medesimo la possibilità di riconcorrere per l'assegnazione di un nuovo e diverso alloggio ERP; se così non fosse, il provvedimento giudiziale comporterebbe una eccessiva penalizzazione per coloro che, soprattutto se appartenenti a determinati contesti socio – economici, sono già chiamati ad affrontare numerosi e rilevanti disagi inevitabilmente legati a separazioni coniugali di questo tipo» (Massima non ufficiale)

FATTO E DIRITTO

1. Viene impugnato l'atto con cui il ricorrente, in quanto precedentemente assegnatario di immobile ERP, veniva escluso dalla graduatoria del bando generale 2000 per la assegnazione di alloggi popolari. Questi in sintesi i motivi di ricorso:

- a) violazione art. 140 c.p.c. per erronea notificazione del provvedimento impugnato;
- b) violazione art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999 nella parte in cui l'amministrazione comunale non si sarebbe avveduta che il ricorrente era stato sì in precedenza destinatario di alloggio ERP ma, in seguito a separazione legale, lo stesso alloggio era poi stato giudizialmente assegnato alla ex moglie, e ciò con ogni conseguenza in ordine alla perdita della qualifica di assegnatario. Di qui l'erroneità dei presupposti su cui l'intimata amministrazione comunale avrebbe basato la propria determinazione di rigetto;
- c) violazione art. 11, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 12 del 1999, nella parte in cui l'amministrazione comunale non si sarebbe avveduta del fatto che, a seguito della assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, l'immobile sarebbe divenuto di fatto "inutilizzabile" nei confronti del ricorrente stesso.

2. Si costituiva in giudizio l'intimata amministrazione comunale la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, faceva in ogni caso presente che sarebbe la stessa legge regionale n. 12 del 1999 a prevedere, all'art. 11, comma 1, lettera d), che tra i requisiti soggettivi per l'accesso ai suddetti bandi di assegnazione vi sia anche la "assenza di precedente assegnazione in locazione".

3. Con ordinanza n. [Omissis] veniva accolta l'istanza di tutela cautelare.

4. Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2018 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

5. Tutto ciò premesso osserva il collegio che, in disparte ogni considerazione circa i vizi di notifica del provvedimento sollevati dalla difesa di parte ricorrente, il ricorso è comunque fondato e deve essere accolto sulla base delle ragioni di seguito indicate:

A) come evidenziato nella citata ordinanza cautelare di questa sezione, a seguito del procedimento di separazione legale e della conseguente assegnazione della abitazione all'ex coniuge "il ricorrente sembra in effetti avere a suo tempo perso la qualifica di assegnatario.... e dunque la concreta disponibilità dell'alloggio stesso". E ciò anche sulla base di un preciso indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14741) secondo cui "l'originario assegnatario, a seguito del provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato, perde la qualifica di assegnatario";

B) siffatte conclusioni trovano peraltro piena conferma nella sentenza n. [Omissis] della quinta sezione del Consiglio di Stato in cui si affrontava un conflitto sorto tra l'originario assegnatario di immobile ERP (immobile poi attribuito alla ex coniuge in forza della separazione legale), il quale chiedeva la retrocessione dell'alloggio in seguito al decesso della ex moglie, ed il proprio figlio che intendeva invece subentrare in via esclusiva nell'assegnazione dell'alloggio stesso. Ebbene in tale occasione il Supremo Consesso Amministrativo ha avuto modo di affermare, una volta illustrato il quadro normativo di base [ossia: il secondo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, a norma del quale "In caso di separazione giudiziale (..) nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal Giudice a quest'ultimo" e il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale pugliese 20 dicembre 1984, n. 54 (norma questa del tutto analoga a quella prevista dall'art. 12, comma 3, della legge Regione Lazio n. 12 del 1999) secondo cui "in caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice"], che "Dal coacervo di tali norme si ricava che, in caso di assegnazione ope iudicis di un alloggio di E.R.P. a un coniuge diverso da quello inizialmente assegnatario, il diritto di godimento si estingue in capo a quest'ultimo e diviene invece trasmissibile in favore degli eredi del coniuge beneficiario del provvedimento giudiziale". Prosegue poi lo stesso Consiglio di Stato affermando che "Infatti, in base a un condiviso orientamento giurisprudenziale (correttamente richiamato dall'appellato) l'assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica viene meno ipso iure, senza bisogno di alcun provvedimento amministrativo formale, nel caso in cui il giudice ordinario, in sede di separazione dei coniugi, attribuisca l'uso del suddetto immobile al coniuge dell'assegnatario (in tal senso: Cass. Civ., III, 26 giugno 2007, n. 14741)". Di qui l'impossibilità, conclude lo stesso giudice, "secondo cui la morte della signora... (cui l'immobile era stato assegnato in sede di separazione fra i coniugi) avrebbe

determinato una sorta di riespansione o reviviscenza del titolo dell'odierno appellante (ossia, l'originario assegnatario) alla conduzione dell'immobile";

C) ora, se è ben vero da un lato che l'originario assegnatario (cui il giudice, in sede di separazione, ha sottratto la disponibilità dell'immobile) abbia in questo modo perduto la qualifica di assegnatario e dunque persino la possibilità di invocare la retrocessione dell'abitazione stessa in caso di morte del coniuge separato (diventandone assegnatario in forza del provvedimento giudiziale), è anche vero dall'altro lato che non si potrebbe parallelamente negare al medesimo la possibilità di riconcorrere per la assegnazione di un nuovo e diverso alloggio ERP;

D) detto altrimenti, ciò si tramuterebbe in un'eccessiva penalizzazione per coloro che - soprattutto se appartenenti a determinati contesti socio-economici quali quelli del caso di specie - sono già chiamati ad affrontare numerosi e rilevanti disagi inevitabilmente legati a separazioni coniugali di questo tipo. Si assisterebbe in altri termini ad una possibile violazione del principio di dignità della persona umana (cfr. art. 2 Cost. nonché art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, detta anche Carta di Nizza) e, più in particolare, del chiaro indirizzo di matrice europea secondo cui occorre assicurare il più ampio riconoscimento e rispetto al diritto alla "assistenza abitativa", preordinata in quanto tale "a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti" (cfr. art. 34 Carta di Nizza). Senza trascurare sotto ulteriore angolazione che una simile preclusione (negazione del diritto a partecipare per assegnazione di ulteriori immobili ERP per coloro che, in seguito a separazione coniugale, sono stati privati di precedenti assegnazioni di alloggi dello stesso genere) ben potrebbe tradursi - analogamente a quella che è stata ritenuta una impropria applicazione delle norme sull'assegno divorzile (cfr. Cass. civile, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504) - "in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell'individuo (cfr. Cass. n. 6289/2014) che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9) [cfr., in questi stessi termini, proprio Cass. civile, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504, cit.]. Secondo il ragionamento della Cassazione, pertanto, deve comunque essere riconosciuto al coniuge separato il diritto a formarsi una nuova famiglia, nel rispetto naturalmente delle esigenze di tutti i soggetti che giocoforza si trovano coinvolti in tali complesse vicende interpersonali, e ciò "senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria" [cfr. Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2014, n. 6289]. Con questo si vuole dire che la tesi prospettata dalla resistente amministrazione potrebbe seriamente concretizzarsi, sotto il profilo appena analizzato, in un sostanziale impedimento a formare se del caso una nuova famiglia, in danno del soggetto separato cui è stata a suo tempo sottratta l'abitazione del primo gruppo familiare, e ciò dal momento che - soprattutto per alcune aree o livelli più

disagiati della odierna società - la disponibilità effettiva di un alloggio costituisce elemento di assoluta priorità nella direzione sopra indicata.

6. Alla luce di quanto sopra detto ne deriva che la qualifica di precedente assegnatario di alloggio ERP non può intendersi estesa, ai fini per cui in questa sede si controverte, anche a quei soggetti che, per effetto di separazione legale, hanno perso la disponibilità di quel medesimo alloggio.

7. In conclusione il ricorso, assorbita ogni altra censura, è fondato e deve essere accolto, con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la determinazione pure in epigrafe indicata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo del ricorrente.

Il presente documento non costituisce fonte ufficiale e la sua diffusione ha solo scopo divulgativo. Il relativo testo è stato reperito e trascritto da fonti affidabili. Tuttavia, si invitano gli interessati a verificarlo su una fonte ufficiale.

Ragionando_weblog è edito dallo studio legale Lucenti e Gattoni stp

Studio dell'anno 2019 Il Sole24 Ore

www.lucentiegattonistp.eu - p.i. 02201870413

Ragionando è un prodotto Jusdicere

